



Copia permesso invalidi: i distinguo della Cassazione

Data 18 marzo 2011
Categoria professione

Se sono troppo simili agli originali, costituiscono reato in quanto può essere presente il dolo, per ingannare le verifiche

In relazione agli ultimi frequenti casi di soggetti più o meno noti sorpresi a parcheggiare in zone vietate esponendo sul cruscotto copie più o meno valide dei permessi speciali rilasciati agli invalidi, la Cassazione si è espressa con due diverse sentenze che chiariscono alcuni aspetti del problema

La prima sentenza (22578/2010) aveva stabilito che non costituisce reato l'esposizione di una fotocopia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi in quanto una riproduzione in bianco e nero (una evidente copia fotostatica) non può simulare l'originale, per cui viene a mancare il dolo generico (ovvero il tentativo truffaldino di farla passare per originale). Ovviamente (questo la sentenza non lo dice, ma può essere facilmente dedotto) i vigili urbani dovranno considerare questo elemento quando dovranno accertare la liceità della sosta.

Daniele Zamperini

La cosa si presenta diversamente se il permesso è copiato in modo verosimile mediante scanner, in quanto può trattarsi di vera contraffazione; la Corte (sentenza n.22694/2010 della Quinta sezione penale) ha sottolineato che la contraffazione del permesso di trasporto invalidi realizzata creando copia mediante scannerizzazione di un permesso in bianco e apponendo altre generalità, configura il reato di cui agli articoli 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato).

Spiega la Corte: "hanno rilevanza penale, ex art 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti), le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica".

Daniele Zamperini